



Al Sindaco: Proposta di integrazione al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

Il Sottoscritto Consigliere Tanchis Fabrizio,

VISTO

L' articolo 43, comma 1, della legge 267/2000

VISTO

L' articolo 20, comma 2, dello Statuto del Comune di Bolotana

VISTO

L' articolo 62, comma 2, del Regolamento per lo svolgimento del Consiglio Comunale

PROPONE

Al Consiglio Comunale di deliberare affinché il Regolamento per lo svolgimento del Consiglio Comunale sia così integrato:

Art 46 Bis

Regolamento per le riprese audio e video

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è competente per l' autorizzazione delle riprese audio video del Consiglio Comunale. Lo stesso ha il compito di ordinare la sospensione delle riprese video in caso di disordini in aula, sospendere e/o impedire le riprese audio-video qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta ai sensi dell'art. 47 del vigente regolamento del Consiglio Comunale oltre che di vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento. I soggetti terzi esterni all'Ente che -per motivi di cronaca e/o informazione- vogliono eseguire videoriprese durante le sedute pubbliche del Consiglio devono presentare apposita richiesta entro l' inizio della seduta del Consiglio, indicando chiaramente finalità perseguite, modalità delle riprese, modalità di trasmissione (radiotelevisiva, diretta, differita, web). Competente al rilascio dell'autorizzazione è il Presidente del Consiglio, il quale dovrà specificare eventuali indicazioni operative.

2. L'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del d.lgs.196/2003 e successive modifiche e integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse. Gli amministratori e consiglieri comunali potranno concedere interviste, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute, esclusivamente all'esterno dell'aula consiliare. Per quanto non espressamente disciplinato presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali. Il presente regolamento si intende integrato con le disposizioni di legge, dello Statuto e dei Regolamenti comunali vigenti.

3. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi ad inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Con tale obiettivo il Presidente del Consiglio deve, in apertura di seduta, informare tutti i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati. Ciascun Consigliere o partecipante alla seduta può chiedere, in apertura della stessa, che non venga ripresa in primo piano la propria immagine, qualora ne ricorra il caso di riprese in primo piano. In tal caso, durante il suo intervento, le telecamere dovranno inquadrare l'intero Consiglio.

4. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Il Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'art.39 d.lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, e di far sospendere le riprese ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare. I lavori del Consiglio devono procedere, e non possono in nessun caso essere interrotti, qualora si verificasse un malfunzionamento o rottura dell'apparecchiatura di ripresa video.

Il Capogruppo Fabrizio Tanchis